



COMUNE DI UMBERTIDE
(Prov. di Perugia)

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA MODALITA' DI UTILIZZO DEI BUONI PASTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE.

Art. 1
Principi generali

Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per il personale dirigente e non del Comparto Regioni e Autonomie Locali.

Il Comune di Umbertide, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, in assenza di mensa di servizio, assicura al proprio personale l'attribuzione del buono pasto sostitutivo nella forma di ticket restaurant.

Il servizio mensa sostitutivo non è monetizzabile e i buoni pasto non sono cedibili a terzi.

Dopo la consegna all'avente diritto i buoni pasto entrano nella piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione.

Si ha diritto al godimento di un buono pasto per ogni giornata lavorativa di rientro istituzionale (Martedì e Giovedì), fino ad un massimo individuale di n. 90 buoni per ogni annualità, secondo le modalità e termini di cui al successivo art.3.

La fruizione del servizio sostitutivo di mensa è regolata dai seguenti principi:

- è necessario che il lavoratore sia in servizio;
- è necessario aver prestato l'attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art.3, con una pausa lavorativa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti;

Ha diritto all'attribuzione del buono pasto il personale delle farmacie comunali in numero massimo di 2 buoni settimanali, nelle giornate di rientro pomeridiano.

Art. 2
Diritti al servizio mensa

Ha diritto al servizio di mensa, attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata lavorata di rientro pomeridiano, fino ad un massimo individuale di n. 90 buoni per ogni annualità, il personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, sia pieno che parziale.

Il diritto di mensa è connesso alla prestazione effettiva del servizio, debitamente certificata dal sistema di rilevazione delle presenze in dotazione all'Ente.

Il diritto all'attribuzione dei buoni pasto spetta ai dipendenti esclusivamente nei giorni in cui sono tenuti al rientro pomeridiano, (v. martedì e giovedì), che abbiano effettuato una prestazione lavorativa effettiva di almeno n.7(sette) ore complessive, anche in presenza di orario flessibile.

In ogni caso, il rientro pomeridiano dovrà avere una durata non inferiore a n.2 due ore

ai fini della maturazione del diritto al buono pasto.

Ha comunque diritto al buono pasto il personale delle farmacie comunali in numero massimo di 2 buoni settimanali, nelle giornate di rientro pomeridiano.

Concorrono al raggiungimento delle n. 7(sette) ore utili alla maturazione del diritto al buono pasto i riposi giornalieri dei lavoratori genitori, conformemente al disposto del comma 2-art.39-del D.Lgs.n. 151/2001 e ss.mm.ii.

Art. 3

Timbratura della pausa pranzo

Contrattualmente vige l'obbligo di effettuare una pausa "pranzo" non inferiore ai trenta minuti e non superiore a n.2 (due) ore nell'ambito di ciascuna giornata in cui i dipendenti sono tenuti al rientro.

Qualora non sia stato possibile effettuare la pausa pranzo per motivate e comprovate esigenze di servizio, questa dovrà essere giustificata dal Responsabile di Settore/Servizio; tuttavia, detta circostanza dovrà ritenersi in termini di eccezionalità. La timbratura della pausa pranzo è obbligatoria.

Art. 4

Esclusione dal servizio di mensa

1. Non danno diritto al buono pasto le seguenti assenze dal servizio:

ferie

malattia

infortunio

riposo compensativo

permessi per lutto

permessi personali familiari, di cui all'art. 19 del CCNL del 2000

permessi per studio

permessi per concorsi

permessi per votazioni

permessi per donazione sangue

permessi L. n.104/92

congedo parentale

permesso per matrimonio

permessi per mandato politico/amministrativo

permessi sindacali

sciopero

aspettativa non retribuita

attività di protezione civile, effettuate nell'ambito di un servizio volontario

sospensione cautelare

assenza ingiustificata

recupero ritardi

missione ove usufruisca del rimborso per spese di pasto effettivamente sostenute

partecipazione a Corsi di formazione ove previsto il light. lunch

prestazione effettiva inferiore a n.7 (sette) ore.

Art. 5

Valore ed utilizzo del buono pasto

In prima applicazione, il valore nominale del buono pasto è fissato in € 5,16. Futuri adeguamenti saranno possibili, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, nel rispetto delle procedure contrattuali previste in materia di relazioni sindacali.

Il buono pasto:

- non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;

- è soggetto alle ritenute previdenziali e fiscali per il dipendente per la parte eccedente

ad € 5,16.

Tali ritenute verranno effettuate automaticamente dall'Amministrazione sulla busta paga del dipendente.

Art. 6

Furto, smarrimento e deterioramento

I. In caso di furto o smarrimento o deterioramento dei buoni pasto consegnati il dipendente non può richiedere ulteriori buoni in sostituzione di quelli deteriorati, smarriti o rubati e deve informare l'ente.

Art. 7

Procedura di erogazione dei buoni pasto

L'erogazione dei buoni pasto viene effettuata per il 25% dei buoni spettanti ai singoli dipendenti ad inizio anno o comunque al momento dell'attivazione del servizio di fornitura dei tickets o al momento in cui il dipendente inizia il servizio presso l'ente.

La consegna del restante 75% dei buoni spettanti verrà effettuata trimestralmente a seguito del completo utilizzo da parte dei dipendenti medesimi dei tickets restaurant precedentemente consegnati.

I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun buono; decorsa tale data essi devono essere restituiti e sostituiti con altri, ove previsto, entro il termine contrattuale stabilito con la ditta fornitrice.

Il Responsabile dell'Ufficio Personale è direttamente responsabile della corretta erogazione dei buoni pasto ai dipendenti aventi diritto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.

I dipendenti, da parte loro, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i buoni pasto maturati per gli effettivi rientri; l'eventuale utilizzo indebito può dar luogo non solo al recupero degli stessi, ma anche a procedimento disciplinare in caso di grave negligenza. Il recupero sarà effettuato sulla successiva erogazione dei tickets.

Art. 8

Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore unitamente all'esecutività della delibera di approvazione e sostituisce ogni altra precedente disposizione.